



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1156 del 10/07/2024

**OGGETTO: LICEO STATALE FORMIGGINI DI SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE LOTTO 2 - 3° STRALCIO CIG 901164765B CUP G89F18000920001 FINANZIATO DA FONDI PNRR-NEXT GENERATION EU.
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASFALTO CAT. OG1 ZANIBONI SRL**

CUP G89F18000920001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n.1871 del 03/12/2021 si approvavano i progetti esecutivi relativi ai due stralci dei lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 3.509.148,90 (2° stralcio) ed € 1.720.650,07 (3° stralcio) che venivano entrambi aggiudicati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21, in esito ad unica procedura negoziata suddivisa in 2 lotti funzionali, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 28/01/2022 ai sensi dell'art. 51 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 - avendo a riferimento gli stessi prezzi - alla medesima impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Modena via M. Filzi 597 C.F. e P. IVA 01412220368, che ha offerto lo stesso ribasso (1%) per entrambi i lotti, quindi per un importo contrattuale netto di € 3.548.590,02 di cui € 3.474.057,41 per lavori ed € 74.532,61 per oneri di sicurezza per il 2° stralcio (lotto 1) impegnati al capitolo 4779 del peg 2023 ed € 1.745.820,84 di cui € 1.703.443,57 per lavori ed € 42.377,27 per oneri di sicurezza per il 3° stralcio (lotto 2) impegnati al capitolo 572 del peg 2023 finanziati da fondi PNRR Next Generation EU.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 06/06/2022 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 30/05/2022 al rep n 29077.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1078 del 28/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, si approvava una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016 che aumentava l'importo contrattuale del lotto 2 - 3 stralcio, portandolo da € 1.745.820,84 a € 1.872.815,85, con un aumento di € 126.995,01 e conseguentemente si provvedeva alla rideterminazione delle quote delle relative categorie di lavoro.

In data 24/06/2024 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 22366 del 24/06/2024, a termini della quale l'impresa appaltatrice AEC COSTRUZIONI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione asfalto rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa ZANIBONI SRL con sede in VIA NAPOLI N.14, FINALE EMILIA (MO), codice fiscale 01645130368

per un importo di € 10.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza per il lotto 2 – 3 stralcio.

Poiché la documentazione presentata risultava incompleta si provvedeva ad inviare richiesta di integrazione con prot.n 23473 del 02/07/2024 con contestuale interruzione dei termini previsti per l'autorizzazione.

In data 08/07/2024 prot. n. 24233 pervenivano le integrazioni richieste.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa per gli “ulteriori settori” individuati con Ordinanza n.91 del 17/12/2012.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010;
 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 1 del DPCM 11.05.1991 N. 187
 - Dichiarazione di assenza conflitto d'interessi
 - Dichiarazione titolare effettivo

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;

b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;

c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;

d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;

e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate i subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art.105 comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/20 convertito in L. n. 120/20 e dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 40 % dell'importo della categoria prevalente OG1 .

Per il lotto 2 - 3° stralcio tale quota corrisponde ad € 415.708,52; a seguito di modifica contrattuale approvata con determinazione dirigenziale n. 1078 del 28/06/2024, tale quota è stata aumentata di € 46.834,70, per un totale di € 462.543,22.

Pertanto, con il presente subappalto di € 10.000,00 e a seguito dei precedenti subappalti già autorizzati resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 41.953,22.

Si da atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica, è iscritto alla C.C.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale n. T 566167388 del 03/07/2024 e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepada.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa appaltatrice AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Modena via M. Filzi 597 C.F. e P. IVA 01412220368 a subappaltare all'impresa ZANIBONI SRL con sede in VIA NAPOLI N.14, FINALE EMILIA (MO), codice fiscale 01645130368 i lavori di realizzazione asfalto rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 10.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza per il lotto 2 – 3 stralcio;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_43906645 del 29/05/2024 valido fino al 26/09/2024;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA;
- 4) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti;
- 5) di dare atto che, come specificato in premessa, il pagamento al subappaltatore verrà effettuato dall'appaltatore e, pertanto, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- 6) di dare atto che la ditta subappaltatrice ZANIBONI SRL risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Modena per gli ulteriori settori individuati con Ordinanza n.91 del 17/12/2012 fino al 13/11/2024 ;
- 7) di dare atto che per il per il lotto 2- 3° stralcio il codice CIG è 901164765B ed il CUP è G89F18000920001
- 8) di dare atto che - detratto il presente subappalto - residuano per la categoria OG1 € 41.953,22 come importo limite subappaltabile del lotto 2 3° stralcio;
- 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice AEC COSTRUZIONI alla Ditta subappaltatrice ZANIBONI SRL , al D.L. e all'U.O. Gestione dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;



- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02 F.955 rif. Arch. 487 (lotto 2 - 3° stralcio).
- 12) di acquisire agli atti le dichiarazioni di insussistenza di conflitto d'interesse del RUP e del gruppo D.L.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)